

Atto dell'Unione europea n. COM (2022) 677
“Proposta di Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggi”

4^a Commissione (Politiche dell'Unione europea)
Senato della Repubblica

Il contributo di Confimi Industria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa
Privata

Roma, 12 aprile 2023

Confimi Industria ringrazia il Presidente Terzi Sant'Agata e la Commissione tutta per l'opportunità di rappresentare le istanze del manifatturiero italiano in materia di Nuovo Regolamento Imballaggi, relativamente all' impatto sull'operatività delle imprese nella sua applicazione.

Confimi Industria ha indetto una consultazione tecnica interna per il tramite del Coordinamento Ambientale e delle Associazioni aderenti, nella quale sono emerse alcune osservazioni in merito al Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) e un focus sugli imballaggi degli alimenti, come di seguito riportate:

Proposal Packaging & Packaging Waste (PPWR)

Confimi Industria, con il supporto di ASSORIMAP (Associazione nazionale Riciclatori e Rigeneratori Materie Plastiche) alla stessa aderente, sostiene la posizione della Commissione U.E. e i principi in essa contenuti.

Per quel che concerne il posizionamento italiano - negli interventi auditi nella riunione tenutasi al Ministero per l'ambiente e la Transizione Energetica - a nostro avviso non riflette idee e proposte in linea con lo sviluppo dell'Economia Circolare che l'Europa sta definendo e promuovendo.

Elemento fondante e certamente strategico per massimizzare il recupero di materia è il dichiarato obiettivo dell'Ecodesign, con nuovi obblighi dal 1° gennaio 2030 per la riciclabilità degli imballaggi: tale previsione è senza dubbio una soluzione per il riciclo effettivo degli imballaggi in plastiche e quindi auspicabile.

Questa misura, combinata con l'obbligo di un contenuto di riciclato obbligatorio negli imballaggi, garantisce una vera applicazione circolare dell'uso della plastica a livello continentale.

Sarebbe opportuno, pertanto, che l'Italia preannunciasse gradualmente tali obblighi in modo da poter anticipare il cambiamento rispetto a competitor esteri.

Centrale nel Regolamento è poi la previsione applicativa sull'istituto giuridico del Riutilizzo, con obblighi e target delineati al 2030 e al 2040.

Riteniamo che non si possa disconoscere la valenza di tale istituto come "primo" principio riconosciuto nella gerarchia dei processi per la gestione dei rifiuti. Tuttavia, con riferimento ai sopracitati target, prima che questi possano essere stabiliti *sic et simpliciter* con una percentuale obbligatoria arbitraria, consideriamo opportuno effettuare una valutazione che tenga conto dell'impatto ambientale ed economico del riutilizzo di tali imballaggi rispetto a quello generato dal recupero di materia degli stessi.

A tal fine, si propone di applicare uno studio LCA (Life Cycle Assessment) per valutare gli effetti ambientali del riutilizzo degli imballaggi nei casi specifici.

Solo se questi risulteranno più sostenibili di quelli generati dal riciclo, sarà opportuno confermare tale modalità nel caso specifico.

Da rilevare inoltre, in relazione agli imballaggi impiegati in circuiti commercio e industria (B2B), come il riutilizzo talvolta sia tecnicamente impossibile (si veda il caso dei film flessibili usati quali imballo terziario).

In questo caso sarebbe più opportuno optare per l'obbligo di una percentuale alta di contenuto di materiale riciclato - anche superiore a quella indicata dalla bozza di Regolamento - in modo da forzare gli operatori economici a una raccolta selettiva, già finalizzata a un riciclo in materia per una successiva trasformazione nella stessa tipologia di imballaggi che ha generato il rifiuto.

Altro tema fondamentale è l'obbligatorietà che il Regolamento introduce per il deposito cauzionale a partire dal 1° gennaio 2029 per i contenitori per liquidi alimentari fino a 3 litri in plastica e metallo: non può certamente sfuggire che in tutti i Paesi in cui è stata introdotta tale misura, il recupero è stato superiore al 90%, confermando dunque la valenza di tale sistema verso il recupero di materia e la circolarità.

La Proposta di Regolamento prevede tuttavia una deroga per gli Stati Membri in cui il tasso di raccolta di tali imballaggi – negli anni civili 2026 e 2027 – superi il target del 90%, o per gli Stati Membri che si impegnino a sottoporre alla Commissione entro il 1° gennaio 2027 un proprio piano strategico per raggiungere il medesimo target.

Il nostro Paese, strutturato attualmente in un Sistema di raccolta differenziata consolidato ma con ancora importanti margini di miglioramento, a cui si unisce una raccolta selettiva sempre crescente, può e deve definire programmi attivi con l'obiettivo di aumentare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, in particolare dei CPL per liquidi alimentari in PET, i cui target di raccolta già stabiliti dalla Direttiva SUP si sovrappongono a quelli della Proposta di Regolamento.

Riteniamo pertanto auspicabile e percorribile, con il massimo impegno dei Sistemi EPR, lavorare come Sistema Paese per anticipare tali target.

Si esprime, infine, piena approvazione sulle disposizioni che riguardano il contenuto minimo obbligatorio, tra l'altro proposto più volte dalla nostra Confederazione e già avviato con il recepimento della Direttiva SUP limitatamente ai contenitori per liquidi alimentari in PET fino a 3 litri.

Tali disposizioni, infatti, si correlano positivamente con gli obiettivi europei sul riciclo nonché alle previsioni della Plastic Tax U.E. (800 euro per ogni tonnellata non riciclata rispetto all'immesso al consumo).

Imballaggi per alimenti

Riteniamo opportuno ricordare quanto gli imballaggi per alimenti siano prodotti essenziali per la salute pubblica, in quanto aiutano la preservazione dal rischio biologico.

Rischio rispetto al quale un alimento (ad es. frutta e verdura) è perennemente esposto quando è lasciato nel cosiddetto "sfuso".

La confezione protegge non solamente dalla contaminazione microbica e dalle variazioni delle condizioni esterne, ma anche dagli urti e dalla manipolazione, consentendo così di ottenere alimenti sani e sicuri.

Si pensi solo al periodo di piena pandemia da Covid-19, nel quale il confezionato ci ha tutelato dalla contaminazione di microbi e batteri.

Si inserisce nello stesso contesto la tracciabilità e la gestione del fine vita che in un imballaggio è obbligatorio specificare, con fine informativo e garanzia di qualità verso il consumatore.

Va ricordato, inoltre, che l'alimento confezionato ha una shelf-life maggiore e si conserva per lungo tempo anche una volta acquistato e portato nelle nostre case.

In tal senso si evidenzia, con particolare riferimento all'imballaggio del mercato ortofrutticolo, quanto sia funzionale per evitare lo spreco alimentare: lo spreco di cibo costa all'Europa 170 milioni di tonnellate di CO2 e 143 miliardi di euro all'anno (fonte Parlamento Europeo, 2018).

Oggi tutti gli imballaggi di carta sono riciclabili, il che significa che se vengono raccolti, selezionati e riciclati, si inseriscono perfettamente nel circuito virtuoso dell'economia circolare e costituiscono una vera e propria risorsa.

Anche per questo settore Confimi Industria auspica possa applicarsi il riutilizzo, purché venga opportunamente tenuto conto del Life Cycle Assessment.